



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 1/2020	del 07-01-2020
------------------	-----------------------

OGGETTO	BIASOTTO ANDREA PER FOSMARAI – RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CONSISTENTI NELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DI VIGNETI PER LA PRODUZIONE DI UVA DA VINO NELL'AGRO DI ANDRIA - CHIUSURA E ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO.
----------------	---

IL DIRETTORE

Considerato che:

- Il sig. Biasotto Andrea legale rappresentante della Società Agricola Semplice FOSMARAI inoltra l'istanza di nulla osta, assunta al prot. n. 6006 il 10/12/2018, per l'intervento di miglioramento fondiario consistente nella ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di uva da vino siti nell'agro di Andria, alla località Iazzo Nuovo in catasto al Fog. 139 p.lle 9, 218, 240, 241, 242, 243;
- con nota prot. n 621 del 25/01/2019 il Servizio tecnico di questo Ente, accertato che dalla consultazione delle ortofotocarte in dotazione si rilevava che i terreni distinti dalle p.lle 9, 218 e 8 fossero di natura pascolo con vegetazione ascrivibile alle praterie aride mediterranee e che, invece, le superfici investite a vigneto (p.lle 240,241,242 e 243) fossero state dissodate e trasformate in epoca successiva all'anno 1997, invitava l'istante ad inoltrare ad integrazione di quanto già trasmesso a corredo dell'istanza, tutta la documentazione ritenuta utile a dimostrare che i suoi terreni oggetto di intervento fossero in atto le coltivazioni già da un quinquennio antecedente all'istituzione di questo Parco nazionale, ovvero a trasmettere le copie delle autorizzazioni ottenute per il dissodamento dei pascoli naturali e per l'impianto del vigneto;
- con nota assunta al protocollo di questo Ente in data 05/03/2019 al n. 1176, il Dott. Agr. Giuseppe Colia, tecnico incaricato dalla Fosmarai, riscontrando alla richiesta di atti integrativi di questo Ente comunicava che la p.lla 8 non rientrava tra quelle interessate dall'intervento di e che invece le

altre particelle interessate dall'intervento risultavano regolarmente investite a vigneto nell'anno 2004 giusto schedario viticolo regionale, senza peraltro dimostrare la legittimità delle trasformazioni/dissodamento dei pascoli, operate in epoca successiva al 1997;

- con nota prot. n. 1692 del 04/04/2019 questo Ente riscontrando alla nota del Dott. Agr. Colia, predetta, ribadiva che dalla consultazione delle ortofotocarte si era rilevato che le porzioni dei terreni distinti dalle p.lle 9, 218 e 8, di natura pascolo con vegetazione ascrivibile alle praterie aride mediterranee nonché le superfici interamente investite a vigneto e distinte dalle p.lle 240,241,242 e 243, fossero state dissodati e trasformati in epoca successiva all'anno 2000 e precisamente, giusto schedario vitivinicolo, nell'anno 2004. Ribadiva ancora, l'Ente, che l'art. 13 c. 4 delle NTA del Piano del Parco recita: "..., gli interventi ammessi dalle presenti Norme sono realizzabili esclusivamente sui suoli nei quali, alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Le suddette coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002" e che pertanto fosse indispensabile, per il prosieguo dell'istruttoria, acquisire le copie delle autorizzazioni al dissodamento dei pascoli naturali e all'impianto dei vigneti, anche in ossequio alle norme di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

- con ulteriore nota, assunta al protocollo dell'Ente il 29-04-2019 al n. 1971, la Fosmarai, senza dare prova della legittimità delle trasformazioni operate sui terreni oggetto dell'intervento, si limitava a dichiarare che le trasformazioni fossero state legittimamente operate e che di tanto ne davano prova le sentenze a favore del proprietario;

- la sentenza di cui riferisce la Fosmarai è quella emessa dal Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Andria – il 26/09/2007 n. 372/07, R.G. notizie di reato n. 3414/05 e R.G. Sezione n. 12319/06, con cui la Corte pur assolvendo il sig. Oro Giuseppe proprietario dei terreni, dall'imputazione di danneggiamento ex art. 635 c.p. lo dichiara colpevole per tutti gli altri reati ascrittigli, ex art. 533 c.p.p., e lo condanna quindi al pagamento delle spese ex art. 535 c.p.p.

Preso atto che ad oggi, nonostante l'ampio periodo trascorso, nessuna prova della legittimità del dissodamento/trasformazione dei terreni a pascolo è stata fornita a questo Ente dalla Fosmarai, nonostante la reiterata richiesta;

Richiamata la nota prot.n.1692 del 04/04/2019 con la quale, tra l'altro, si intimava alla Fosmarai che in mancanza della trasmissione di atti utili a dimostrare la legittimità dei dissodamenti dei pascoli, il procedimento si fosse concluso con l'archiviazione.

Dispone

- La chiusura e la contestuale archiviazione del procedimento in oggetto avviato, giusta istanza del sig. Biasotto Andrea prot. n. 6006 del 10/12/2018;

- la comunicazione e la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Società Agricola Semplice FOSMARAI, e per essa al sig. Andrea Biasotto oltre che al Sindaco del Comune di Andria ed al Comando Reparto Carabinieri Forestali del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

**IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI